

Con la sentenza n.16413/2013 la Cassazione ha riconosciuto a favore del lavoratore obbligato all'inattività non solo il danno biologico, ma anche il danno morale e quello esistenziale. La Suprema Corte ha tipicizzato questi diversi aspetti: per la lesione all'integrità psicofisica (il danno biologico); per la sofferenza interiore temporanea causata dalla commissione di un fatto illecito (il danno morale); per l'umiliazione della capacità ed attitudini lavorative con pregiudizio all'immagine del dipendente sul luogo di lavoro (il danno esistenziale).

Sent. Cassazione Sez. Lavoro n. 16413 del 04/07/2013

(fonte: CGIL Piemonte- Camera del Lavoro Provincia di Torino – Archivio Aperto)